



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "VALZER" PRESSO L'ABBAZIA DI SAN NICOLÒ DEL BOSCHETTO DI GENOVA- CORNIGLIANO. CIG ZB235EF91D.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le presenti condizioni particolari riguardano l'affidamento dei servizi connessi alla realizzazione dello spettacolo "Valzer" nei giorni 13,14 e 15 maggio 2022 presso l'Abbazia di San Nicolò del Boschetto di Genova- Cornigliano, nell'ambito del progetto "La città invisibile".

ART. 2 – VALORE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro 18.000,00, oltre oneri fiscali.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniele D'Agostino responsabile dell'Ufficio Gestione Risorse Sistema Teatro e Spettacolo.

ART. 3 – AFFIDAMENTO

Il servizio viene affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'offerta dovrà essere valida sino al termine del corrente anno.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio richiesto consiste nelle seguenti prestazioni dettagliate:

- Cachet per tre repliche di *Valzer* e interventi ad hoc comprensivi di viaggi (furgone e auto), vitto e alloggio per la compagnia (9 persone) dal 11 al 15 maggio, comprensivo di numero 31 pernottamenti e numero 40 pasti, per una spesa totale di Euro 12.000 + IVA al 10%;
- Service tecnico per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dello spettacolo per una spesa totale di Euro 6.000 + iva 22%;
- La compagnia si farà carico di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi per i dipendenti implicati.

Per ulteriori informazioni e aspetti tecnico operativi, si richiede all'operatore economico di prendere contatti con il Responsabile del Procedimento Dott. Daniele D'Agostino cell. 335.8312447.



COMUNE DI GENOVA

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

È fatto obbligo per l'aggiudicatario:

- svolgere la prestazione in piena autonomia coordinandosi con le strutture indicate dal Comune per il regolare svolgimento delle attività necessarie;
- il rigoroso rispetto della normativa prevista per le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e dei protocolli operativi: in particolare attraverso l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza per il personale impiegato;
- operare con la diligenza richiesta dalla natura del servizio, facendo uso della propria professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del "Committente";
- rispettare il divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione o quant'altro sia venuto a conoscenza in ragione del servizio prestato e di pertinenza del "Committente";
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno che dovesse verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio richiesto, manlevando il Comune dalle responsabilità derivanti da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare a sé e/o terzi, per persone o cose, compresi dipendenti del "Committente" e/o beni di sua proprietà, per effetto, anche indiretto, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- possedere polizza assicurativa idonea a garantire il "Committente" da quanto sopra esposto;
- rispettare l'offerta economica presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti Condizioni particolari del servizio;
- avvalersi, per le transazioni di cui al presente servizio, degli strumenti di pagamento messi a disposizione da Istituti Bancari o dalla Società Poste Italiane S.p.a., ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3 c.9 bis della legge 136/2010.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'affidamento in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata ovvero PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 7 – FATTURE, PAGAMENTI

L'assegnatario dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema Interscambio, come da Legge n. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestate a Comune di



COMUNE DI GENOVA

Genova – Direzione Attività e Marketing Culturale - Via del Seminario, 16 – 16121 Genova – Partita IVA/Codice Fiscale 00856930102 – indicando il seguente CODICE IPA BOHB28.

Oltre a detto Codice IPA, la fattura dovrà contenere il CIG ZB235EF91D il numero d'ordine dell'applicativo interno SIBAK che sarà trasmesso in seguito.

La liquidazione della fattura è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli Enti competenti.

L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito della fattura. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Il pagamento avverrà al termine delle prestazioni dopo il parere positivo dei Responsabili delle Strutture: sarà inoltre possibile concordare liquidazioni separate con stato avanzamento lavori, secondo esigenze dell'affidatario.

ART. 8 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, adeguato dal Regolamento 679/2016 (GDPR) si avvisa che i dati raccolti per la predisposizione del presente affidamento e per la stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 9 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Genova.

ART. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni particolari, si fa rinvio al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI



COMUNE DI GENOVA

Tutte le spese inerenti al presente servizio per l'eventuale stipula del relativo contratto che verrà registrato a cronologico on - line, rappresentate da n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 ogni 4 pagine del contratto sono a carico dell'assegnatario.